



Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania

Sezione Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariachiara Sannino Presidente

dott. Francesco D'Amato Giudice estensore

dott. Alessia Annunziata Giudice

all'esito dell'udienza del 1.7.2026 nel procedimento per reclamo iscritto al n. R.G. 172/2026 promosso da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1* *Parte_2*
(C.F. *C.F._2* , con il patrocinio dell'avv. Marco Nigro, come
in atti domiciliati;

RECLAMANTI

contro

CP_1 (C.F. *C.F._3*), con il patrocinio
dell'avv. TIZZANO PAOLINO, come in atti domiciliato

RECLAMATO

A scioglimento della riserva assunta in data 2.7.2026 ex art. 127ter c.p.c.

Ha emesso il seguente

DECRETO

ex art.739 c.p.c.

Con reclamo depositato l'8.4.2026, *Parte_1* e *Parte_2* nipoti ex
fratres del reclamato, e dunque parenti di terzo grado, impugnavano il

provvedimento del giudice tutelare che aveva rigettato la loro richiesta di nomina di amministratore di sostegno per CP_1 .

Nell'originario ricorso essi dedussero che il beneficiario, persona anziana e sola, versava in una condizione di progressiva fragilità e vulnerabilità, tale da incidere sulla sua capacità di autodeterminarsi e di gestire con lucidità i propri interessi, soprattutto patrimoniali.

Allegarono, in particolare, che tale situazione era emersa anche nell'ambito di un procedimento penale instaurato a seguito di denuncia presentata nei confronti di Persona_1 , impiegata presso l'ufficio postale di Sacco, la quale, secondo la prospettazione dei ricorrenti, avrebbe approfittato della condizione di debolezza del beneficiario orientandone scelte e disposizioni patrimoniali.

A sostegno della richiesta richiamarono plurimi elementi: la rilevante consistenza del patrimonio del beneficiario, titolare di un libretto fruttifero con saldo superiore a euro 1.400.000,00; l'episodio verificatosi dinanzi al notaio, ove CP_1 avrebbe manifestato l'intenzione di predisporre un testamento in favore della Per_1 , soggetto estraneo al nucleo familiare; la successiva richiesta al medico curante di certificazione attestante l'autosufficienza e la piena collocazione spazio-temporale per uso notarile; nonché le anomalie emerse in sede di sommarie informazioni, ove il beneficiario sarebbe apparso agitato, confuso e fortemente compiacente verso la predetta Per_1 . Dedussero, inoltre, l'esistenza di prelievi anomali e significativamente aumentati dal conto o libretto del beneficiario, in coincidenza con l'instaurarsi del rapporto con la Per_1 presso l'ufficio postale, evidenziando il rischio concreto di condizionamenti e di atti dispositivi pregiudizievoli. Su tali premesse chiesero, anche in via urgente e inaudita altera parte, la nomina di un amministratore di sostegno, indicando

Parte_1 quale soggetto disponibile ad assumere l'incarico e sollecitando l'attribuzione di poteri di gestione patrimoniale, cura dei rapporti con enti pubblici, uffici postali, istituti bancari e strutture sanitarie, nonché di promozione di iniziative giudiziarie a tutela del beneficiario, ivi compresa la valutazione e proposizione di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata nel procedimento penale n. 935/2025 R.G.N.R.

Costitutosi ed audito l'odierno reclamato, il Giudice tutelare rigettava la domanda sulla base di queste *rationes*:

in primo luogo, rilevava che all'esito dell'audizione personale il beneficiario era apparso orientato nel tempo e nello spazio, lucido, coerente e capace di rispondere in modo adeguato alle domande concernenti la gestione del patrimonio e degli atti della vita quotidiana;

in secondo luogo, valorizzava la volontà contraria espressa dallo stesso

CP_1 il quale aveva dichiarato di non avere bisogno di un amministratore di sostegno, di vivere da solo, di provvedere autonomamente ai propri bisogni e di poter contare sull'assistenza quotidiana della nipote

Per_1

in terzo luogo, evidenziava la mancanza di documentazione medica attestante patologie psico-fisiche o comunque una menomazione tale da incidere sull'autonomia del beneficiario;

infine, riteneva non decisivo il richiamo al procedimento penale, sia perché concluso, allo stato, con richiesta di archiviazione, sia perché da esso non emergevano elementi univoci idonei a dimostrare una condizione attuale di incapacità o di concreto bisogno di protezione.

Nell'atto di reclamo, i ricorrenti ripercorrevano, in sostanza, le precedenti richieste ed allegazioni e, in aggiunta, evidenziavano quanto segue. Deducevano, anzitutto, l'erroneità della valutazione compiuta dal Giudice

tutelare in ordine ai presupposti dell'art. 404 c.c., assumendo che il decreto avesse attribuito rilievo assorbente alla mera impressione di lucidità ricavata dall'audizione del beneficiario, senza verificare in concreto la sua effettiva capacità di autodeterminarsi e di provvedere stabilmente ai propri interessi personali e patrimoniali. Sostenevano, in particolare, che l'amministrazione di sostegno non presuppone una condizione di incapacità assoluta né una patologia psichiatrica conclamata, ma richiede un accertamento funzionale, calibrato sulla concreta esposizione della persona a condizionamenti, fragilità relazionali e rischi di atti pregiudizievoli.

Sotto tale profilo, i reclamanti lamentavano che il primo giudice non avesse adeguatamente valorizzato gli indici oggettivi già emergenti dagli atti: l'interruzione, da parte del notaio, del procedimento volto alla formazione di un testamento in favore di soggetto estraneo alla famiglia; il rifiuto del medico curante di rilasciare un certificato di piena capacità per uso notarile in assenza di approfondimento specialistico; le risultanze delle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria, nelle quali il beneficiario sarebbe apparso agitato, confuso e in una condizione di presumibile sudditanza psicologica verso [...]

Persona_1 ; nonché l'anomalo incremento dei prelievi di contante, temporalmente collegato all'instaurarsi del rapporto con la predetta Per_1 . Secondo la prospettazione dei ricorrenti, tali elementi, valutati unitariamente, avrebbero imposto quantomeno un supplemento istruttorio, anche mediante acquisizione di relazioni dei servizi sociali o accertamento medico-legale.

I reclamanti contestavano, inoltre, la ricostruzione dell'audizione del beneficiario, sostenendo che il verbale non restituisse le effettive modalità con cui l'esame si era svolto. Allegavano che CP_1 , nel corso dell'ascolto, si sarebbe mostrato visibilmente agitato e nervoso, avrebbe assunto atteggiamenti aggressivi nei confronti dei ricorrenti, alzando la voce e

accusandoli di essere mossi da mere finalità ereditarie, e avrebbe manifestato evidenti difficoltà uditive, tanto da rendere necessaria la ripetizione delle domande da parte del giudice. Da ciò i reclamanti traevano la conseguenza che la valutazione di piena lucidità e coerenza non potesse essere desunta dal solo contenuto riassuntivo del verbale, né potesse essere posta a fondamento del rigetto senza un più penetrante approfondimento sulla reale capacità del beneficiario di comprendere il senso del procedimento, controllare le proprie reazioni e sottrarsi ad eventuali influenze esterne.

Quanto alla volontà contraria espressa dal beneficiario, i ricorrenti ne contestavano il valore dirimente, osservando che il dissenso della persona interessata deve certamente essere acquisito e tenuto in considerazione, ma non può essere recepito in modo meramente passivo quando emergano circostanze gravi e convergenti idonee a porre in dubbio la genuinità del processo volitivo. In questa prospettiva, il rifiuto della misura avrebbe dovuto essere vagliato alla luce del contesto complessivo di vulnerabilità denunciato, e non assunto quale dato autosufficiente per escludere la necessità di protezione.

Infine, i reclamanti censuravano la valorizzazione, da parte del Giudice tutelare, della presenza della nipote Per_1 quale rete familiare di supporto, deducendo che dagli atti risultava documentata una condizione di invalidità civile e di significativa compromissione psichica e comportamentale della stessa, tale da renderla inidonea ad assumere un effettivo ruolo di presidio protettivo. Sostenevano, pertanto, che il decreto avesse fondato il rigetto su una rete familiare meramente nominale e non concretamente verificata. Ribadivano, da ultimo, l'esistenza di un grave pericolo per il patrimonio del beneficiario, osservando che la richiesta di archiviazione del procedimento penale non eliminava, ma anzi aggravava, il rischio di nuove interferenze o

condizionamenti, e chiedevano quindi la riforma del decreto reclamato, con apertura dell'amministrazione di sostegno o, in subordine, con l'espletamento di opportuni approfondimenti istruttori, anche di natura medico-legale.

Anche nella procedura di reclamo, si costituiva CP_1 concludendo per il rigetto dello stesso.

Tanto premesso, in via pregiudiziale, il reclamo è tempestivo e l'autorità giudiziaria è stata correttamente adita.

Invero, a seguito della riforma "Cartabia", «contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato».

Deve poi specificarsi che la cognizione del giudice del reclamo è piena, nel senso che a questi è devoluto totalmente il giudizio reclamato, sicché il giudice del reclamo può pronunciarsi anche oltre i motivi di reclamo e può certamente considerare l'interezza degli elementi contenuti nel fascicolo del primo giudizio che, nel caso di specie, è stato all'uopo acquisito d'ufficio.

La cognizione interamente devolutiva del giudice del reclamo importa che quest'ultimo può modificare o revocare i provvedimenti reclamati anche alla luce di fatti sopravvenuti proprio perché i motivi del reclamo non cristallizzano il giudizio.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

I motivi di reclamo, pur articolati sotto diversi profili, non colgono il nucleo della decisione reclamata, che non si fonda su un singolo elemento isolato, ma sulla valutazione complessiva delle risultanze acquisite nella prima fase.

In primo luogo, va sottolineato che le prospettazioni dei reclamanti sono debitorie di una ormai superata concezione degli istituti di ausilio ai soggetti più fragili: quella, cioè, che poneva al centro dell'interpretazione la tutela patrimonialista.

Nell'odierno quadro giurisprudenziale e dottrinale, invece, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 6/2004, è la persona, non il suo patrimonio, a costituire il volano dell'istituto, in conformità, del resto, con la Costituzione che esalta, non più il *soggetto* quale centro di imputazione di diritti e doveri soprattutto patrimoniali *attribuiti* dallo Stato, ma la *persona umana*, quale titolare di diritti inviolabili, a prescindere dalla loro attribuzione.

Pertanto, un'elevata consistenza patrimoniale di un eventuale beneficiario può costituire un indizio della necessità dell'amministrazione, ma non può essere, neppure sul piano indiziario, un elemento dirimente, dovendo prediligere il giudice la ricostruzione della *volontà* della persona, ove possibile, nonché il suo contesto di vita e le sue condizioni personali (v. Cass. 20 marzo 2024 n. 7414).

Valutato questo insieme, secondo il principio di proporzionalità, il giudice dovrà, poi, individuare le restrizioni alla capacità di agire che ritiene più opportune e nulla esclude che nel decreto vi siano lievi limitazioni della capacità di agire in senso economico (v. Corte Cost. 13 giugno 2019 n. 144).

E', poi, fin troppo ovvio che il giudice debba fare attenta applicazione dei presupposti di cui all'art. 404 c.c. onde evitare inutili o anche solo inadeguate e sproporzionate limitazioni della capacità di agire.

In particolare, occorre che sia provata – e non solo allegata – l'esistenza di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica e che quest'ultima, sul piano causale, sia tale da determinare, per il reclamato, la «impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi».

La norma, nondimeno, non aggettiva la parola interessi con il termine «patrimoniali» così confermando l'adesione all'interpretazione personalistica.

Risponde, quindi, al vero che l'amministrazione di sostegno è istituto "duttile" utile sia in caso di inabilità psichica che in caso di mera inferiorità psichica, sicché esso assume una curvatura assistenziale oltre che gestorio rappresentativa.

Pur vero è, però, che, quando non v'è uno stato di fragilità psichica tale da rendere complesso l'accertamento della volontà del possibile beneficiario, il giudice ha il compito di indagare il suo desiderio nel rispetto dei principi codicistici e costituzionali.

Devesi, infatti, osservare che emerge dallo stesso codice civile tale obbligo del giudice, laddove all'art. 407 comma 2 prescrive che «il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e *deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa*» e, sistematicamente, laddove all'art. 408, comma 1, stabilisce che ai fini della nomina della persona dell'amministratore, il giudice deve preferire primariamente quello designato dall'amministrato.

Trattasi di regole che vanno lette alla luce dei principi costituzionali che, com'è noto, tutelano la personalità di ogni individuo in modo pieno (art. 2 Cost.), con particolare riferimento ai soggetti fragili (art. 3, comma 2 Cost.) e al loro diritto di autodeterminarsi senza ingiustificate restrizioni (art. 13 Cost): si tratta di una tutela che è rafforzata alla luce del quadro internazionale CEDU (artt. 2, 8, 9, 10, 14).

E' in questo quadro che va letta l'affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge (in linea con le

indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità) deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali» (*Sez. 1 - , Ordinanza n. [25890](#) del 22/09/2025, ma vedi anche Sez. 1 - , Ordinanza n. [7414](#) del 20/03/2024, secondo cui «in tema di amministrazione di sostegno, il diritto del beneficiario di essere informato e di esprimere la propria opinione - seppure da sottoporre a vaglio - costituisce uno spazio di libertà e di autodeterminazione incompressibile, anche nei casi in cui ne venga fortemente limitata la capacità»).*

In sintesi, quindi, «ai fini della scelta dell'amministratore di sostegno, l'audizione del beneficiario, qualora non si trovi in uno stato di incapacità assoluta, è sempre necessaria, dovendosi tenere nella massima considerazione la sua volontà da disattendere solo in presenza di inequivocche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina» (*Sez. 1 - , Ordinanza n. [32219](#) del 21/11/2023).*

Nel caso di specie, tuttavia, i reclamanti non hanno fornito prova sufficiente della sussistenza di una menomazione fisica o psichica causalmente incidente sulla capacità del reclamato di provvedere ai propri interessi.

Ricordato che gli elementi del procedimento penale sono liberamente valutabili dal giudice civile laddove non v'è giudicato (nei limiti delle norme del c.p.p.), da quest'ultimo è emerso che

a) sono stati escussi i medici *Persona_2* (con sit presente in atti) e *Persona_3* (con sit non allegata dai ricorrenti ma le cui dichiarazioni sono state riassunte nella informativa della PG e nella richiesta di

archiviazione del PM, sintesi rimaste incontestate e del resto prodotte dagli stessi ricorrenti), i quali non hanno dichiarato la sussistenza di particolari patologie o infermità del reclamato;

b) ancora, è stato escusso a sit **CP_1** il quale ha dato risposte logiche e chiare, intrinsecamente ed estrinsecamente coerenti con i fatti d'indagine, ed ha dichiarato: « non ho nessun rapporto con i miei nipoti adesso e ho mosso un passo si sono fatti sentire, non ho rapporti loro, non li conosco neppure (...) lei ha mostrato mai intenzione di disporre i suoi beni e i suoi averi a favore della sig.ra **Persona_1**

Risposta:- certamente, quello che è intestato a **CP_1** voglio darlo a **Persona_1** per il momento le mie intenzioni sono quelle poi nel tempo decido .

Domanda:- mi riferisce per quali ragioni ha intenzione di disporre i suoi beni e i suoi averi a favore della sira **Persona_1**

Risposta:- perché mi è stata di aiuto nelle mie condizioni fisiche .:

Domanda:- ha formalizzato testamento a favore della sig.ra [...] **Persona_4** ?

Risposta:- non ho formalizzato alcun testamento, lo voglio fare ma lo faccio quando dico io, per il momento le mie intenzioni sono quelle, poi nel corso della vita non so, il testamento lo posso fare anche domattina, quello che è intestato a **CP_1** lo voglio dare a lei.
(...)

Risposta:- mi sono spiegato molto bene il mio danaro sul li retto ne faccio quello che mi pare e piace, li posso anche bruciare, li posso regalare a voi o altri estranei, mi volete sparare, prendete la pistola e sparatemi. Non voglio aggiungere altro mi avere fatto intossicare. Ha detto il sig. **CP_1** , dichiara che si mettessero una fune in canna e non dessero fastidio, conte

vittorio delle sue cose ne fa quello che vuole. Sono andato a puttana con i soldi».

c) al di là del lessico colorito, giustificato dalla pur espressa rabbia per essersi sentito calunniato («è una calunnia che hanno fatto su di me»), la volontà di disporre da solo dei propri beni è stata coerentemente confermata innanzi al giudice tutelare ove l'intimato ha dichiarato: «non ho bisogno di un ADS. Io abito da solo, provvedo da solo a tutti i miei bisogni. Sono libero e indipendente. Mia nipote *Per_1* viene a trovarmi tutti i giorni. *CP_2* viene ogni tanto, perché abita a Rocca. Quando non sarò più in grado di gestirmi da solo poi penserò a chi si deve occuparmi di me. Sono spesso a casa. Ho la casa di proprietà, l'ho ereditata da mia madre. Circa un anno fa andai dal notaio con *Persona_1* per fare testamento, ma poi non ci siamo messi d'accordo, sono andato anche per informarmi. Non sono più tornato dal notaio. Sono anni che gli altri due nipoti non vengono a casa mia, cercano la mia eredità. hanno visto che mi sono fatta l'amica e mi hanno portato in Tribunale. Se vogliono i soldi devono andare a lavorare. *Persona_1* mi ha accompagnato da tante parti, anche dall'oculista, ma lei non si è mai approfittata di me, non si è mai presa un centesimo da me.

Ho conosciuto questa signora all'ufficio postale, io avevo un problema alla vista e lei mi ha portato da vari medici per farmi operare prima alla cataratta e alla miopia, ora vedo abbastanza bene. Non ho mai dato il bancomat a [...] *Per_1* loro hanno detto che ho ritirato € 15.000,00 a *CP_3* ma non è vero, ho ritirato solo € 600,00 ma l'ho fatto io per mie esigenze».

Già solo questi elementi di fatto sono sufficienti per rigettare la richiesta di amministrazione di sostegno, stante l'assenza di prova di una menomazione fisica o psichica in grado di incidere sulla possibilità di cura dei propri interessi

da parte del beneficiando, nonché la sua ferma volontà di non avere un amministratore di sostegno.

Gli atti del procedimento penale possono certamente essere liberamente valutati in questa sede quali elementi fattuali, ma non è demandato al giudice del reclamo stabilire se le condotte denunciate integrino fattispecie di reato; ciò che rileva è soltanto se da quegli atti emerga, con sufficiente certezza, una condizione attuale di menomazione e di impossibilità, anche parziale, di provvedere ai propri interessi.

Né, ancora, è possibile desumere, *in re ipsa*, dal pur ingente patrimonio mobiliare di cui è titolare il beneficiario, la sola necessità dell'amministrazione.

In definitiva, gli elementi valorizzati dai reclamanti descrivono certamente un contesto familiare conflittuale e una situazione patrimoniale delicata, ma non dimostrano, allo stato, quella condizione di infermità o menomazione, né quel nesso funzionale con l'incapacità di provvedere ai propri interessi, che soli legittimano l'apertura dell'amministrazione di sostegno contro la volontà espressa da persona apparsa capace di comprendere il significato della misura e di manifestare una scelta coerente.

Pertanto, ogni restrizione della capacità giuridica o di agire del reclamato sarebbe non solo priva di fondamento, ma anche irragionevole rispetto ai valori costituzionali di cui agli artt. 2 e 13 Cost., nonché ai principi di autodeterminazione tutelati dall'art. 8 CEDU, che impongono di limitare la capacità di agire solo in presenza di effettive e gravi condizioni di menomazione.

Del resto, anche a voler prescindere dalla concreta idoneità della nipote *Per_1* a prestare supporto, tale profilo non assume valore decisivo, poiché il rigetto non si fonda sulla presenza di una rete familiare sostitutiva, ma sull'assenza del presupposto primario della misura, ossia una menomazione fisica o psichica

incidente sull'autonomia del reclamato. Ogni altra doglianza resta, dunque, assorbita, poiché irrilevante ai fini dello scrutinio.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo, facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi di cui al DM 55/14 e successive modifiche, parametrati al disputatum (valore indeterminabile complessità bassa).

Va altresì dato atto, ove dovuto, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, poiché l'impugnazione non è stata neppure parzialmente accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) Condanna altresì la parte reclamante, in solido, a rimborsare alla parte reclamata le spese di lite, che si liquidano in € 1.200,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
- 3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 3.7.2026

IL PRESIDENTE

- Dott. Mariachiara Sannino -